

La legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali: il
Regolamento Roma I

Breve storia del Regolamento

- A partire dagli anni '60 la Comunità (oggi Unione) Europea è intervenuta in materia di DIPP promuovendo la stipulazione tra gli Stati membri di convenzioni di diritto internazionale privato uniforme, con l'obiettivo di creare uno spazio giuridico integrato in materia civile e commerciale
 - Convenzione di Bruxelles del 1968 (competenza giurisdizionale e circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale)
 - Convenzione di Roma del 1980 (legge applicabile alle obbligazioni contrattuali)
- Con il Trattato di Amsterdam (1997) si è proceduto alla “comunitarizzazione” della materia
 - ⇒ Trasformazione delle Convenzioni in Regolamenti comunitari
 - ⇒ Convenzione di Roma è diventata il reg. 593/2008 (“cd. “Roma I”)

Ambito di applicazione “oggettivo”

- Ambito oggettivo (art. 1(1)): Il presente regolamento si applica, **in circostanze che comportino un conflitto di leggi**, alle **obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale**.
 - “Obbligazione contrattuale” => nozione autonoma: “obbligazioni liberamente assunte da una parte nei confronti dell’ altra” (CGE, *Réunion européenne*, 1998)
 - Anche la “promessa unilaterale”?
 - “in materia civile e commerciale” => nozione autonoma
 - Materie escluse: questioni doganali, fiscali e amministrative; Stato e capacità delle persone; Rapporti di famiglia; Successioni e rapporti patrimoniali tra coniugi; Cambiali ; Compromessi arbitrali; Società; Intermediazione; *Trust*; Responsabilità precontrattuale; Contratti di assicurazione sulla vita in favore di lavoratori
 - “in circostanze che comportino un conflitto di leggi”
 - Sufficiente collegamento con Stato diverso da quello del foro o indicazione di legge straniera come *lex contractus*

Esempio

La società Alfa, costituita in Francia, stipula con lo Stato italiano un contratto di fideiussione di diritto privato in favore di Tizio (anch' egli francese, ma domiciliato in Italia).

In seguito all' inadempimento di Tizio, lo Stato italiano agisce contro la Società Alfa per l' esecuzione del contratto di fideiussione.

E' applicabile il Regolamento?

Ambito di applicazione “soggettivo”

Art. 2

La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro

Carattere universale o *erga omnes*

Tizio, giovane cittadino statunitense del Nebraska (ma residente in Italia), stipula con Caio, cittadino italiano e titolare di un' autorimessa con sede in Italia, un contratto di compravendita avente ad oggetto una macchina di lusso.

Essendo Tizio inadempiente, Caio agisce in giudizio per vedere eseguito il contratto.

Nel corso del processo, Tizio eccepisce l' invalidità del contratto invocando la sua incapacità di agire. Secondo il diritto del Nebraska, infatti, la maggiore età si consegue al compimento del diciannovesimo anno, mentre egli ha solo 18 anni.

La capacità dei contraenti

- Materia esclusa dal Regolamento => si applicherà la l. 218/1995
 - Persone fisiche => legge nazionale (artt. 20 e 23)
 - Persone giuridiche => legge del luogo di costituzione (art. 25(2)(d))
- Art. 13 del Regolamento => norma di DIP materiale che tutela di chi contrae in buona fede con un incapace

*In un contratto concluso tra due persone che si trovano in uno stesso paese **(1)**, una persona fisica **(2)**, capace secondo la legge di tale paese, può invocare la sua incapacità risultante da un'altra legge **(3)(4)** soltanto se, al momento della conclusione del contratto, l'altra parte contraente era a conoscenza di tale incapacità o l'ha colpevolmente ignorata **(5)**.*

1. I contraenti si trovano nello stesso Paese
 - Maggiore tutela dell' incapace nel caso di contratti a distanza
2. Il contraente che invoca l' incapacità è una persona fisica
3. Norma di dip del foro deve indicare come legge applicabile una legge diversa da quella dello Stato di conclusione del contratto
4. Sussistenza della capacità in base alla legge dello Stato dove si è perfezionato il contratto
5. Controparte era a conoscenza dell' incapacità o l' ha colpevolmente ignorata

Tizio, giovane cittadino statunitense del Nebraska (ma residente in Italia), stipula con Caio, cittadino italiano e titolare di un' autorimessa con sede in Italia, un contratto di compravendita avente ad oggetto una macchina di lusso.

Essendo Tizio inadempiente, Caio agisce in giudizio per vedere eseguito il contratto. Nel corso del processo, Tizio eccepisce l' invalidità del contratto invocando la sua incapacità di agire.

Secondo il diritto del Nebraska, infatti, la maggiore età si consegue al compimento del diciannovesimo anno, mentre egli ha solo 18 anni.

La legge applicabile al contratto: il criterio della volontà delle parti (art. 3)

Art. 3(1)

Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti **(1)**. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso **(2)**. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso **(3)**

1. La volontà delle parti costituisce il criterio prioritario
 - Possibile scegliere un diritto non statale (cd. *lex mercatoria*)?
2. Possibile scelta tacita
3. Possibile scelta parziale e “frazionamento” del contratto
 - In caso di frazionamento, necessaria coerenza tra le diverse leggi prescelte, altrimenti non si potrà tener conto della volontà delle parti

Il criterio della volontà delle parti (art. 3)

Art. 3(2)

Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo disciplinava in precedenza per effetto di una scelta anteriore effettuata ai sensi del presente articolo o per effetto di altre disposizioni del presente regolamento. **(1)**

Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non ne inficia la validità formale [...] e non pregiudica i diritti dei terzi. **(2)**

1. *Optio legis* può intervenire in un momento successivo alla stipula del contratto ed è sempre modificabile
2. Fatti salvi: *a)* validità formale; *b)* diritti dei terzi

Il criterio della volontà delle parti (art. 3)

Tre problemi

- Frode alla legge
- Individuazione della legge regolatrice del *pactum de lege utenda*
- Individuazione della legge applicabile in materia di capacità delle parti del *pactum de lege utenda*

Il criterio della volontà delle parti (art. 3)

I limiti alla libertà di scelta delle parti

- Art. 3(3): se, al momento della scelta, tutti gli elementi del contratto fanno univocamente riferimento ad un altro ordinamento, la volontà delle parti non può escludere l'applicazione delle norme inderogabili di quest'ultimo (frode alla legge)
- Art. 3(4): se le parti scelgono come legge applicabile quella di un ordinamento extra-comunitario, ma tutti gli elementi del contratto fanno riferimento a uno o più Stati membri dell'UE, è fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili dell'UE (frode al diritto comunitario)

Il criterio della volontà delle parti (art. 3)

La legge regolatrice del *pactum de lege utenda* (art. 3(5))

L' esistenza e la validità del consenso delle parti sulla legge applicabile sono disciplinate dalle stesse norme applicabili al contratto

Il criterio della volontà delle parti (art. 3)

Quale sarà la legge applicabile in tema di capacità delle parti del *pactum de lege utenda*?

Questione non disciplinata dal Regolamento

Tre possibili opzioni

- i) *lex fori*?
 - Si finirebbe con l' applicare al cittadino straniero le norme del foro in tema di capacità => una conclusione che appare incompatibile con le pertinenti norme italiane di DIP

- ii) *lex contractus*?
 - Soluzione incompatibile con la scelta del legislatore comunitario di escludere l' applicazione del Regolamento Roma I alle questioni di capacità, art. 1(2) (A)

- iii) **dip del foro**

La legge applicabile in mancanza di scelta (art. 4)

- Tipizzazione dei contratti e dei criteri di collegamento (art. 4(1)).

Esempi:

- il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale
 - il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale
 - il contratto di affiliazione (franchising) è disciplinato dalla legge del paese nel quale l' affiliato ha la residenza abituale
 - il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del paese nel quale il distributore ha la residenza abituale
- Due elementi ricorrenti: residenza abituale ed individuazione della prestazione caratteristica
 - Criterio generale per i contratti atipici: residenza abituale della parte tenuta ad effettuare la prestazione caratteristica (art. 4(2))

Il criterio della residenza abituale

Art. 19(1)

Ai fini del presente regolamento, per residenza abituale di **società, associazioni e persone giuridiche** si intende il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale. Per residenza abituale di una **persona fisica che agisce nell'esercizio della sua attività professionale** si intende la sua sede di attività principale.

E le persone fisiche “comuni”?

Valutazione caso per caso di una serie di elementi (sia di carattere personale che professionale), idonei a caratterizzare il centro effettivo della vita del soggetto

La nozione di prestazione caratteristica

- “Funzione che il rapporto giuridico svolge nella vita economica e sociale”
- Di norma, la prestazione non monetaria

Il ruolo del principio di prossimità (criterio del collegamento più stretto)

Duplici funzione

- “Clausola di eccezione” (art. 4(3)): “Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese.”
- “Clausola residuale” (art. 4(4)): “Se la legge applicabile non può essere determinata a norma dei paragrafi 1 o 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto”.

Ambito della legge applicabile al contratto

Cosa va a disciplinare la legge straniera individuata sulla base dei criteri di collegamento sopra descritti?

Articolo 12

- Interpretazione del contratto
 - Compresa la sua qualificazione (cd. seconda qualificazione)
- Esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto
 - In relazione alle modalità di esecuzione ed alle reazioni del creditore in caso di esecuzione parziale o difettosa, occorre avere riguardo anche alla legge dello Stato in cui avrà luogo l' esecuzione (cd. *lex executionis*, art. 12(2))
- Conseguenze dell' inadempimento
 - Entro i limiti consentiti dall' ordinamento processuale dello Stato del foro
- Estinzione delle obbligazioni derivanti dal contratto (ad es. decadenza)
- Conseguenze della nullità del contratto

Esistenza e validità sostanziale del contratto (art. 10)

Art. 10(1)

L' esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del presente regolamento se il contratto o la disposizione fossero validi (*lex contractus*).

Art. 10(2))

“Un contraente, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l' effetto del comportamento di questo contraente secondo la legge prevista nel paragrafo 1.”

Legge applicabile in materia di validità formale (art. 11)

Concorso alternativo e metodo delle considerazioni materiali (favor validitatis)

1. Un contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui intermediari si trovano, nello stesso paese al momento della conclusione è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente regolamento o della legge del paese in cui è concluso
2. Un contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui intermediari si trovano, in paesi diversi al momento della conclusione è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente regolamento o della legge del paese in cui si trova una delle parti, o il loro intermediario, al momento della conclusione oppure della legge del paese in cui una delle parti risiedeva abitualmente in quel momento.

Legge applicabile in materia di validità formale (art. 11)

Concorso alternativo e metodo delle considerazioni materiali (favor validitatis)

1. Un contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui intermediari si trovano, **nello stesso paese** al momento della conclusione è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della **legge che ne disciplina la sostanza** (*lex contractus*) ai sensi del presente regolamento o della **legge del paese in cui è concluso** (*lex loci actus*)
2. Un contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui intermediari si trovano, in paesi diversi al momento della conclusione è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente regolamento o della legge del paese in cui si trova una delle parti, o il loro intermediario, al momento della conclusione oppure della legge del paese in cui una delle parti risiedeva abitualmente in quel momento.

Legge applicabile in materia di validità formale (art. 11)

Concorso alternativo e metodo delle considerazioni materiali (favor validitatis)

1. Un contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui intermediari si trovano, nello stesso paese al momento della conclusione è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente regolamento o della legge del paese in cui è concluso
2. Un contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui intermediari si trovano, **in paesi diversi** al momento della conclusione è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma **della legge che ne disciplina la sostanza** (*lex contractus*) ai sensi del presente regolamento o della **legge del paese in cui si trova una delle parti, o il loro intermediario, al momento della conclusione** (pluralità di *leges loci actus*) oppure della **legge del paese in cui una delle parti risiedeva abitualmente in quel momento** (criterio della residenza abituale).